

FIKTA

REGOLAMENTO ORGANICO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO APPROVATE DALL'ASSEMBLEA FIKTA IL 25 AGOSTO 2012 Bellaria – Igea Marina (RN)

...omissis...

Art. 17 – Gruppi.

1. Per poter praticare le discipline della FIKTA, gli atleti devono aver superato positivamente la visita di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore ed essere tesserati per l'anno in corso tramite una Società affiliata.

2. Gli atleti si dividono in TRE gruppi:

- a) pre agonisti;
- b) agonisti;
- c) non agonisti.

3. Sono pre agonisti gli atleti con età compresa **fra il 5° anno (dall'anno di compimento del 5° anno)** ed il 14° anno di età (fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 14 anni). I pre agonisti possono svolgere soltanto attività a carattere educativo e propedeutico, secondo i programmi **ed i regolamenti** tecnici particolari, che saranno emanati dalla FIKTA **e partecipare, in esclusiva, alle manifestazioni federali a loro dedicate.**

4. Sono agonisti **coloro i quali** sono riconosciuti idonei, **come previsto dalle norme sanitarie in vigore**, alla pratica agonistica degli sport della FIKTA, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 15° anno di età.

5. Sono non agonisti tutti gli atleti, dal 15° anno in poi che, riconosciuti idonei alla pratica sportiva generica dello sport, si tesserano come tali.

6. Per le attività degli atleti (**agonisti e non agonisti**) con età superiore ai 35 anni la FIKTA emanerà degli appositi programmi **e regolamenti** tecnici.

...omissis...

...omissis...

Art. 24 – Vincolo Sociale – Trasferimenti.

1. I bambini, i preagonisti ed i non agonisti non contraggono alcun vincolo con la Società ed il trasferimento ad altra Società potrà avvenire, in qualunque momento dell'anno, con una semplice comunicazione alla Società presso la quale è tesserato, al Comitato Regionale competente per i trasferimenti nell'ambito della medesima Regione ed alla Segreteria Generale per i trasferimenti in altra Regione. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- a) **cognome e nome;**
- b) **indirizzo;**
- c) **n° della tessera;**
- d) **Società per la quale è tesserato;**
- e) **Società presso la quale intende trasferirsi;**
- f) **Motivi del trasferimento.**

L'atleta agonista, con la domanda di tesseramento, contrae un vincolo con la Società, per l'anno cui il tesseramento si riferisce.

2. Il vincolo ha effetto soltanto dal momento in cui la Società presenta ai competenti Organi Federali la domanda di tesseramento o di rinnovo.

3. Il vincolo è rinnovato per l'anno successivo qualora l'atleta **agonista** non comunichi l'intenzione di trasferirsi presso altra Società entro il 30 settembre. La richiesta deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, alla Società di appartenenza ed al Comitato Regionale competente per i trasferimenti nell'ambito della medesima Regione ed alla Segreteria Generale per i trasferimenti ad altra Regione. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- a) cognome e nome;
- b) indirizzo;
- c) n° della tessera;
- d) Società per la quale è tesserato;
- e) Società presso la quale intende trasferirsi;
- f) motivi del trasferimento.

Dopo il 30 settembre l'atleta potrà richiedere il trasferimento solamente per i seguenti motivi:

- a) cambio residenza;
- b) nulla osta della Società di provenienza;
- c) verificarsi, in capo alla Società, di una delle cause di cessazione dalla Federazione previste dall'Art. 14 del presente Regolamento Organico;
- d) mancato tesseramento dell'atleta **agonista** entro il 28 febbraio per colpa della Società.

La cessazione della Società dalla Federazione non potrà essere invocata come motivo della richiesta di trasferimento se, al momento della presentazione della richiesta stessa, la Società risulta nuovamente affiliata. Il mancato tesseramento non potrà essere invocato se la Società potrà dimostrare di avere invitato l'atleta, con lettera raccomandata, a presentarsi alla visita medica per il rinnovo del tesseramento e l'atleta non avrà aderito a tale invito.

5. Gli atleti che chiedono il trasferimento ad altra Società, non possono tesserarsi presso la nuova Società prima che i competenti Organi Federali lo abbiano autorizzato.

6. Nel corso dell'anno non potrà essere rilasciata allo stesso atleta più di una tessera federale. L'atleta che firmasse due tessere per distinte Società nello stesso anno, si renderebbe passibile di squalifica per un minimo di dodici mesi.

Provvedimenti potranno essere inoltre adottati a carico della Società che abbia fatto firmare una tessera ad un atleta già tesserato o vincolato per altro sodalizio, salvo il caso di comprovata buona fede. Agli effetti del tesseramento, se l'atleta non era precedentemente tesserato o vincolato per alcuna Società sarà ritenuta valida la prima tessera inviata, in ordine di tempo, ai competenti Organi Federali; in caso contrario, sarà valido ugualmente il vincolo precedentemente contratto.

7. In qualsiasi momento dell'anno e anche se già tesserato per l'anno in corso, l'atleta potrà richiedere il trasferimento ad altro sodalizio se la sua società si è sciolta **o se in possesso di nullaosta delle Società di provenienza.**

...omissis...

...omissis...

Art. 25 – Decisione sulle domande di trasferimento degli atleti agonisti.

1. Per i trasferimenti nell'ambito della medesima Regione, il Comitato Regionale è tenuto a deliberare entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, comunicando le sue decisioni alla Segreteria Generale, alla Società di provenienza ed all'interessato. La mancata decisione entro il termine indicato libera automaticamente l'atleta dal vincolo sociale.

Avverso le decisioni del Comitato Regionale, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dell'atleta interessato, entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso dovrà essere inoltrato per tramite della Segreteria Generale, accompagnato dalla prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

2. Per i trasferimenti ad altra Regione, la Segreteria Generale provvederà entro il termine massimo di 30 giorni. La mancata decisione entro il termine indicato libera automaticamente l'atleta dal vincolo sociale.

Avverso la decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri competente, da parte dell'atleta interessato, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso dovrà essere inoltrato per tramite della Segreteria Generale, accompagnato dalla prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

3. Gli atleti trasferiti sono tenuti a restituire la tessera personale **al Comitato Regionale competente o** alla Segreteria Generale della FIKTA per l'aggiornamento, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento **da parte degli organi federali o scaduto il termine per le delibere da parte degli organi stessi.**

...omissis...